

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 05.05.2022

N. ~~136/2022~~ R.G. Trib.

N. ~~136/2022~~ R.G. N.R.

Depositata in Cancelleria il

03/06/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa Valentina La Verde

Spedito avviso art. 548

C.P.P

Il

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

N. 2693/2022 Reg.

Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. 2^a in composizione monocratica
Il Dott. SAPIENZA DOMENICO MASSIMO - GOT

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

~~_____~~ nato a ~~_____~~, elettivamente
domiciliata in ~~_____~~, ~~_____~~

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Davide Tutino e Domenico Risiglione
del foro di Catania.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 56 e 610 c.p. perché, proferendo nei confronti di ~~_____~~, Guardia particolare Giurata presso l'Istituto di Vigilanza ~~_____~~, in servizio presso gli ~~_____~~ del ~~_____~~ sito in ~~_____~~, le frasi "tu il giro con me lo devi fare..." e "fottela ficcare vedi chi te la ficca", "che fai mi mandi le persone, vedi chi te la ficca e ti ho detto che dobbiamo farci il giro", accompagnando le frasi con un atteggiamento del corpo particolarmente aggressivo e avanzando minacciosamente nei confronti della ~~_____~~, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a fare un giro di controllo congiunto nell'occasione del cambio turno, non riuscendo nell'intento per la ferma opposizione della persona offesa che riusciva ad allontanarsi e a raggiungere la propria autovettura.
In ~~_____~~

Conclusione delle parti:

Il PM chiede: Condanna a giorni quindici di reclusione.

Il difensore chiede: Assoluzione perché il fatto non sussiste.

1)

IN FATTO E DIRITTO

Con decreto del 19.01.2018 [REDACTED] veniva citato in giudizio, innanzi questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 56 e 610 c.p., meglio specificato in epigrafe.

Alla udienza del 15.01.2020, innanzi ad altro Giudice, ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa [REDACTED] veniva dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le richieste di prova formulate dalle parti come da verbale in atti.

Alla stessa udienza, veniva sentita la persona offesa la quale, al tempo dei fatti per cui è processo, era dipendente, con la qualifica di Guardia particolare giurata, dell'Istituto di [REDACTED] e, in particolare, prestava servizio presso gli Uffici [REDACTED], ove svolgeva attività di piantonamento fisso e di controllo alla struttura.

La persona offesa rappresentava che il 25 aprile 2017, data dei fatti per cui è processo, stava svolgendo il proprio turno lavorativo dalle ore 12 alle ore 18, quando intorno alle ore 17:30 il collega [REDACTED] si recava presso l'ingresso degli uffici comunali di [REDACTED], per effettuare il cambio turno.

La teste riferiva che, per regolamento, ad ogni cambio turno, la guardia uscente e quella subentrante devono svolgere insieme un giro di controllo della struttura per controllare ed evidenziare la presenza di anomalie; ma, tra colleghi, in virtù del particolare rapporto di fiducia che si genera, spesso capita che tale giro di ispezione non si effettui.

Nel caso che ci occupa, l'odierno imputato insistentemente e con fare nervoso e poco educato, pretendeva che la persona offesa effettuasse con lui il giro di controllo ma la stessa si rifiutava, suggerendogli di mettere per iscritto eventuali anomalie riscontrate per le quali la stessa Caruso si sarebbe assunta le proprie responsabilità.

Di tale rifiuto, l'odierno imputato avvisava la centrale operativa che, dopo aver parlato telefonicamente con la persona offesa, la esonerava dal giro di controllo autorizzandola ad andare a casa.

I motivi del rifiuto del [redacted] ad effettuare il giro di controllo congiuntamente al [redacted] erano addebitabili ad un particolare episodio, accaduto nell'anno 2015, tra la persona offesa e l'odierno imputato. La parte civile riferiva che, in tale occasione, nel corso di un giro di controllo congiunto con il [redacted] la stessa si accorgeva che l'odierno imputato si palpeggiava e, pertanto, impaurita, si allontanava e avvisava un collega di turno dell'accaduto, chiedendo la cortesia, in maniera amichevole e senza effettuare alcuna relazione scritta all'istituto, di evitare di inserirla in turni che prevedessero la presenza anche dell'imputato. Ed infatti, dal 2015 al 25 aprile 2017, in alcuna occasione era più capitato che la persona offesa si trovasse ad effettuare un turno lavorativo con il [redacted]

Nessun altro all'interno del contesto lavorativo veniva avvisato di quanto accaduto tra il [redacted] e la persona offesa, la quale adduceva di aver avuto una discussione personale con l'odierno imputato per giustificare di essere inserita in turni diversi e di non voler avere contatti con quest'ultimo.

A seguito della vicenda che ci occupa, invece, la [redacted] decideva di esporre all'istituto, con relazione per iscritto, sia quanto avvenuto due anni prima sia l'accaduto del 25 aprile 2017, nel quale, inoltre, lo stesso imputato aveva, con fare aggressivo, riferito alla [redacted] le seguenti espressioni: *"Fattilla ficcari, viri cu ta ficca, se vuoi mi mandi persone"* (Cfr. verbale stenotipico del 15.01.2020 pag. 12).

All'udienza del 13.12.2021, innanzi a questo Giudice, veniva disposta la rinnovazione degli atti mediante lettura, su consenso delle parti e l'imputato si sottoponeva ad esame. Il [redacted] riferiva, in merito ai fatti per cui è processo, che in data 25 aprile 2017, dovendo effettuare il cambio turno con la persona offesa, la invitava, come da prassi, ad effettuare il giro di controllo congiunto della struttura, ricevendo un netto rifiuto con tono forte ed acceso. L'odierno imputato, non potendo rischiare alcuna sospensione o, addirittura, il licenziamento, avvisava la centrale operativa.

Inoltre, lo stesso aggiungeva di aver effettuato anche in altre occasioni il cambio turno con altre colleghe donne e, anche, con la [REDACTED] e di non aver mai avuto alcun genere di problemi.

Il [REDACTED] rappresentava che, a seguito dell'accaduto, veniva avviato un procedimento disciplinare amministrativo nei suoi confronti e gli veniva revocato dal prefetto il porto d'armi, causandogli un ingente danno economico. Invero, l'odierno imputato era l'unico lavoratore in famiglia e doveva sostenere l'intero fabbisogno familiare nonché mantenere due figli all'università.

All'udienza del 05.05.2022, veniva sentita la Guardia Giurata [REDACTED], il quale riferiva di conoscere l'odierno imputato da circa quindici anni e di avervi lavorato insieme.

Lo stesso riferiva di conoscere, altresì, la [REDACTED], avendovi lavorato insieme, per un periodo di tempo, nella stessa società ove sia il teste sia l'odierno imputato erano impiegati.

Il [REDACTED], in particolare, rappresentava che, in ottemperanza del regolamento del Questore, era previsto, per ogni cambio turno, il passaggio delle consegne per verificare l'integrità dei beni che venivano affidati al subentrante. Il teste riferiva che gli non era mai capitato di effettuare il cambio turno con la persona offesa ma di aver saputo che la [REDACTED], in più occasioni, era solita non dare le consegne, non ottemperando, quindi, alle prescrizioni del regolamento di servizio.

Infine, precisava, altresì, che il [REDACTED] non era mai stato oggetto di contestazione o ammonimento in sede lavorativa.

Alla stessa udienza, il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria, invitava le parti a concludere come da verbale in atti e, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, assegnando giorni novanta per il deposito della motivazione stante il carico di lavoro dell'ufficio.

4/

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Invero, non ritiene il Tribunale che il querelato episodio, per le modalità in cui si è concretizzato, abbia tentato di compromettere, con violenza, la libertà morale che si intende tutelare con il combinato disposto degli artt. 56 e 610 c.p.

Per costante giurisprudenza sul punto *“L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta.”* (cfr. Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 2020 n. 6208).

Inoltre, *“ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà”* (Cfr. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1786 del 16 gennaio 2017).

Nel caso di specie è emerso che il ~~██████████~~ non ha posto in essere alcun atto idoneo e diretto in modo non equivoco a coartare la libertà di determinazione della persona offesa e non ha assunto, neppure, alcun comportamento violento nei suoi confronti per costringerla ad effettuare il giro di controllo congiunto della struttura, in occasione del cambio turno.

Inoltre, la stessa testimonianza della persona offesa, [REDACTED], appare contraddittoria e non circostanziata e non ha permesso di dimostrare, senza ombra di dubbio, che l'odierno imputato abbia tentato di attuare la condotta criminosa sanzionata dall'art. 610 c.p.

Il narrato della persona, infatti, non trova riscontro, nelle dichiarazioni rese all'udienza del 05.05.2022, dalla guardia giurata [REDACTED], il quale dichiarava che l'odierno imputato non aveva mai attuato alcun comportamento poco consono in sede lavorativa e che, al contrario, [REDACTED] era solita non effettuare, in sede di cambio turno, la prassi della dazione delle consegne, nella quale vi rientra, altresì, l'effettuazione congiunta del giro di ricognizione, per verificare lo stato di sicurezza dei luoghi e l'integrità dei beni consegnati al subentrante.

Alla luce delle superiori considerazioni e delle risultanze probatorie, non è emerso alcun elemento che dimostrasse che effettivamente l'odierno imputato abbia tenuto una condotta sussumibile nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 56 e 610 c.p. e, pertanto, lo stesso deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso, il Tribunale

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve [REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 terzo comma c.p.p. fissa giorni novanta per il deposito della sentenza.

Catania, 5.05.2022

IL GIUDICE

(dott. Domenico Massimo Sapienza)



